

**ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E L'AGENZIA PER IL  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO  
PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE E  
MONITORAGGIO DEI SERVIZI A BORDO DI MATERIALE ROTABILE  
SU GOMMA ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
(ART.19, L.R.N.6/2012)**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA** rappresentata dal Dirigente della UO Trasporto Pubblico della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile

**AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI SONDRIO** rappresentata da ... (il direttore)

**VISTI:**

- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “*Disciplina del settore dei trasporti*” ed in particolare:
  - x l’art. 15 che prevede che la Regione, d’intesa con le agenzie per il trasporto pubblico locale, anche al fine di costituire la base dati utile per l’elaborazione degli strumenti di programmazione, cura la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, omogeneo sul territorio regionale, finalizzato alla verifica del livello di soddisfazione dell’utenza, di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori.
  - x l’art. 16 che prevede che la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale e le aziende di trasporto assicurano, mediante l’adozione di standard uniformi, la divulgazione all’utenza e l’omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, nonché promuovono, per il conseguimento di tali finalità, la realizzazione, la partecipazione e la sponsorizzazione di apposite iniziative e l’adozione di idonei strumenti di comunicazione, anche mediante il ricorso a tecnologie di informazione innovative;
  - x l’art. 19, commi 2 e 5, che prevede da parte della Regione la promozione, mediante la stipulazione di accordo con le agenzie per il trasporto pubblico locale e gli enti locali, di interventi per la dotazione dei mezzi di tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione e dei sistemi integrati di informazione all’utenza, tra cui sistemi atti ad individuarne in automatico la posizione in tempo reale, allo scopo di fornire le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e informazione all’utenza di cui agli articoli 15 e 16;

**DATO ATTO** che i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei servizi a bordo mezzo, consentendo un controllo in tempo reale e da remoto della geolocalizzazione dei mezzi delle flotte dedicate al Trasporto Pubblico Locale, permettono una migliore gestione del servizio stesso e dell’informazione ai passeggeri.

**CONSIDERATO** che il bacino di traffico dell'Agenzia del TPL di Sondrio, ospita siti interessati dall'imminente evento delle Olimpiadi Invernali 2026 e che è opportuno che i servizi TPL di tale ambito siano messi nelle migliori condizioni operative per garantire un'ottimale gestione del servizio e dell'informazione ai passeggeri;

**VISTA** la proposta tecnica presentata dall'Agenzia del TPL di Sondrio relativa all'acquisto e installazione sistemi di localizzazione e monitoraggio dei servizi a bordo mezzi, trasmessa – previo coinvolgimento di tutte le Aziende operanti sul territorio con obblighi di servizio pubblico di TPL - dalla medesima Agenzia con nota pr. reg. K2.2024.0014323 del 08/11/2024 e il relativo quadro economico, dal quale risulta un costo complessivo dell'intervento pari a € 153.545,54 (*IVA esclusa*), comprensiva di:

- x indicazione dei mezzi sui quali è prevista l'installazione dei sistemi di localizzazione e monitoraggio e relativa Azienda per cui è richiesto il contributo (titolare di servizi di TPL affidati dall'Ente);
- x entità del contributo richiesto per singolo mezzo di trasporto;
- x relazione generale di illustrazione delle caratteristiche e delle funzionalità dei sistemi per cui è richiesto il contributo, comprensiva del Quadro Economico dell'intervento;
- x dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa all'impegno al cofinanziamento della quota della spesa non garantita dai contributi di cui al presente bando.

**RILEVATA** l'opportunità di procedere a un Accordo tra le parti, ai sensi del sopra richiamato art. 19 della l.r.n.6/2012, relativo all'acquisto ed all'installazione di sistemi di localizzazione e monitoraggio dei servizi a bordo di materiale rotabile su gomma adibito a servizi di trasporto pubblico locale nel territorio di competenza dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, avente ad oggetto i reciproci impegni in ordine alla realizzazione, nonché alla ripartizione ed erogazione delle risorse a copertura dell'investimento;

**tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'Accordo**

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni delle parti per l'acquisto ed l'installazione di sistemi di localizzazione e monitoraggio dei servizi a bordo di materiale rotabile su gomma adibito a servizi di trasporto pubblico locale nel territorio di competenza dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio.
2. I sistemi di localizzazione e monitoraggio devono rispettare le seguenti disposizioni:

Il sistema di monitoraggio della flotta e di certificazione del servizio dovrà essere in grado di fornire informazioni sui principali indicatori delle caratteristiche del servizio, mediante la sua verifica continua, e dovrà prevedere una funzionalità di analisi per certificare gli indicatori di prestazione e trasmettere i risultati di tale analisi a soggetti terzi (ente controllore).

Durante la normale percorrenza dell'autobus, il sistema dovrà acquisire ed elaborare una serie di dati per il monitoraggio del servizio, garantendo le seguenti funzionalità minime:

- localizzazione dei singoli autobus;
- visualizzazione ed analisi dei percorsi effettuati;
- verifica degli orari di passaggio in corrispondenza di punti singolari;
- certificazione delle corse effettuate.

La piattaforma tecnologica del sistema di localizzazione dovrà essere basata su applicazioni client/server o web-based che consentano la visualizzazione in tempo reale su cartografia digitale, di una serie di informazioni relative ad ogni autobus, in qualsiasi zona del territorio.

La localizzazione geografica di ogni singolo veicolo, relazionata anche alla rete stradale, e relativa rappresentazione cartografica, dovrà essere possibile sia in tempo reale che off-line.

Di ogni singolo veicolo dovrà essere possibile anche la ricostruzione e rappresentazione, su richiesta, del percorso "storico" effettuato nel mese precedente all'interrogazione. L'accesso a tali tipologie di informazione dovrà essere riservato, mediante autenticazione dell'utente. Uno dei compiti principali del sistema di monitoraggio è rendicontare e certificare i parametri prestazionali tipici del servizio svolto mediante gli autobus aziendali.

Il sistema di monitoraggio dovrà consentire la certificazione in tempo reale delle corse con turno presente in centrale e la determinazione della certificazione in differita (a fine corsa) qualora il turno non sia disponibile o errato. L'autista del mezzo, preferibilmente, non dovrà compiere alcuna operazione a bordo del mezzo.

Il sistema per ogni singola corsa programmata dovrà essere in grado di confrontare il servizio effettivamente svolto con quanto previsto.

Il sistema da installare a bordo dei mezzi dovrà essere coerente con le direttive dettate dalla linea guida UNINFO/CUNA 278-3.1 inerenti l'Architettura di riferimento per la gestione telematica del Trasporto Pubblico Locale su gomma.

3. I contributi di cui al presente Accordo rientrano nell'ambito di applicazione di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e alla Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 "Compensazioni di servizio pubblico".
4. I contributi di cui al presente Accordo non sono cumulabili con altre agevolazioni regionali, statali e comunitarie concesse per i medesimi interventi.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

### **Art. 3 – Ruoli e impegni delle Parti**

1. Le parti si impegnano a favorire la realizzazione dell'intervento nell'ambito di un rapporto di massima collaborazione e a dare corso, per quanto di propria competenza, alle attività disciplinate dal presente Accordo secondo i tempi e le modalità di seguito stabiliti.
2. L'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio si impegna a mettere in atto quanto necessario per l'esecuzione del progetto;
3. L'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio, in quanto soggetto beneficiario dei contributi regionali, provvede alla rendicontazione delle spese sostenute attraverso fatture quietanzate e fornisce a Regione Lombardia tutti i dati e le informazioni necessarie all'erogazione del contributo riconosciuto. Si impegna inoltre a contabilizzare nel proprio bilancio in modo

separato e vincolato le risorse relative al cofinanziamento regionale riconosciuto per gli interventi.

4. L'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio, in quanto ente affidante i servizi di TPL su strada, si impegna a garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) per i servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, è fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH.
5. L'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio si impegna entro un mese dalla sottoscrizione dell'Accordo, e comunque entro e non oltre il 31/12/2024, a presentare la documentazione comprovante l'avvenuta installazione e collaudo dei sistemi a bordo dei mezzi, comprensiva di:
  - a. scheda tecnica del costruttore/fornitore descrittiva dei sistemi oggetto della fornitura;
  - b. dichiarazione che le Società, che hanno installato i sistemi sugli autobus, hanno rispettato la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti per l'acquisto ed installazione dei sistemi di cui trattasi;
  - c. rendicontazione finale delle spese, comprensiva di copia conforme del contratto con i riferimenti dei mezzi sui quali sono stati installati i sistemi e delle relative fatture quietanzate con indicazione della quota relativa all'installazione dei sistemi sui mezzi e dell'eventuale centrale di controllo;
  - d. dichiarazione dell'Ente che attesti che i sistemi sono stati installati su mezzi circolanti e utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza;
  - e. che i sistemi di localizzazione e monitoraggio installati rispettano le disposizioni di cui al precedente Art. 2, paragrafo 2.
  - f. per ciascun autobus equipaggiato con i nuovi sistemi, scheda riepilogativa delle caratteristiche risultante dalla compilazione del sistema di monitoraggio del trasporto pubblico "Servizi di Trasporto Pubblico" di Regione Lombardia, disponibile all'indirizzo [www.cartografia.regione.lombardia.it/TPlombardia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/TPlombardia/), sottoscritta dal responsabile del procedimento dell'Ente.
  - g. attestazione resa dall'Ente stesso relativa alla verifica che l'importo sul quale viene calcolata la percentuale soggetta a contribuzione pubblica non comprende i valori relativi ad eventuali permuta, alla presenza di oneri accessori non facenti parte della fornitura, alle condizioni di pagamento ed infine alla estensione di garanzia.

#### **Art. 4 – Finanziamento dell'opera**

1. Le Parti concordano che il finanziamento dell'intervento, avente un costo complessivo di € 153.545,54 (IVA esclusa) indicato nel progetto, sia coperto per la quota massima del 50% da

Regione Lombardia, corrispondente ad un importo massimo pari a € 76.772,77 e per la restante quota dall'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio.

2. Regione considera finanziabili, nell'ambito della propria quota di finanziamento, le spese strettamente legate alla realizzazione dell'intervento, come indicato nel quadro economico allegato al progetto.
3. L'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio si impegna a garantire la quota residua del finanziamento necessario, anche attraverso il cofinanziamento da parte delle aziende esercenti i servizi di servizio di trasporto pubblico nel bacino di Sondrio.

#### **Art. 5 – Modalità di erogazione delle risorse**

1. Regione Lombardia trasferisce le risorse all'Agenzia del TPL del bacino di Sondrio, dando atto che le risorse medesime sono erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione dell'intervento.
2. Regione Lombardia, nei limiti e nei tempi consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale eroga il contributo spettante all'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio secondo la seguente modalità:
  - importo massimo pari a € 76.772,77, pari al contributo, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte dell'Agenzia per il TPL della documentazione relativa alla comunicazione attestante l'avvenuto collaudo delle opere, corredata dal Quadro Economico finale, nonché dalla necessaria documentazione tecnica ed economica comprovante la spesa sostenuta, e comunque entro e non oltre il 31/12/2024.

#### **Art. 6 – Controversie**

1. Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine agli adempimenti del presente Accordo, le Parti si riservano la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, foro di Milano.

#### **Art. 7 – Modalità di stipulazione**

1. Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Milano, li \_\_\_\_\_

Per Regione Lombardia

Per l'Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_